

Proposizione di una nuova difesa del contribuente – Cass. n. 32390/2022

Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di appello - Proposizione di una nuova difesa del contribuente - Estraneità all'originaria "causa petendi" - Motivo aggiunto - Domanda nuova - Conseguenze - Inammissibilità.

Nel processo tributario d'appello, la nuova difesa del contribuente, ove non sia riconducibile all'originaria "causa petendi" e si fondi su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, che ampliano l'indagine giudiziaria ed allargano la materia del contendere, non integra un'eccezione, ma si traduce in un motivo aggiunto e, dunque, in una nuova domanda, vietata ai sensi degli artt. 24 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 32390 del 03/11/2022 (Rv. 666387 - 01)

Corte

Cassazione

32390

2022